

Si sono costituiti in giudizio il "Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro *pro tempore*" e l' "Agenzia delle entrate in persona del direttore *pro tempore*", entrambi difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è carente di legittimazione e non è stata parte nei precedenti gradi di giudizio. In particolare il suddetto Ministero, istituito con l'art. 23, co. 1, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non ha tra le proprie funzioni e compiti (artt. 23, co. 2 e 3, 24 e 56, D.lgs. cit.), quelli di provvedere alla riscossione dei tributi e di stare in giudizio nelle vertenze tributarie.

I rapporti giuridici sono trasferiti alle agenzie fiscali, tra cui l'agenzia delle entrate (art. 57, co. 1, D.lgs. cit.), che hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia delle entrate è competente «in particolare a svolgere i servizi relativi (...) al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte (...)» ecc. (art. 62, co. 2, D.lgs. cit.).

Non è chiaro se si è costituita l'Agenzia centrale delle entrate o l'Agenzia delle entrate di, né risulta in atti la procura di rappresentanza in giudizio a favore dell'Avvocatura generale, che, per quanto riguarda le agenzie fiscali, non è né automatica, né obbligatoria.

Il ricorso / controricorso appare pertanto improcedibile / inammissibile, sia per carenza di legittimazione, sia per omessa indicazione della procura speciale e successivo suo deposito (artt. 366, co. 1, n. 5, e 369, co. 2, n. 3, cod. proc. civ.).

Da inserire, ove occorra e con gli opportuni adattamenti, nel controricorso e nella memoria della parte ricorrente.